

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5097 del 12/10/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: BOLZONI S.P.A. ATTIVITÀ: COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE PER CARRELLI ELEVATORI, PIATTAFORME IDRAULICHE E FORCHE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA I MAGGIO N. 103 LOC. I CASONI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5226 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: BOLZONI S.P.A.

ATTIVITÀ: COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE PER CARRELLI ELEVATORI, PIATTAFORME IDRAULICHE E FORCHE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA I MAGGIO N. 103 LOC. I CASONI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2418 del 21/05/2019 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta BOLZONI S.P.A. (C. FISC. 00113720338) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 7687 del 27/05/2019), per l'attività di "*costruzione di attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme idrauliche e forche*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta BOLZONI S.P.A. (C. FISC. 00113720338), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero in data 24/06/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 98995, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 2418 del 21/05/2019, per l'attività di "costruzione di attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme idrauliche e forche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 103876 del 2/07/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 133676 del 30/08/2021;

Considerata l'istruttoria tecnica condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, dalla quale risulta che:

- a seguito dell'acquisizione di un limitrofo immobile industriale, la ditta ha necessità di modificare il proprio lay out produttivo: nel nuovo capannone, destinato al reparto prototipi, verrà realizzato un nuovo punto di saldatura manuale (nuova emissione E64) e verrà installata una cappa (nuova emissione E65) su una postazione di lavaggio pezzi al solvente senza aumento degli attuali consumi; in particolare la postazione di lavaggio (E65) sarà composta da una cappa aspirante fissa e da un vasca mobile; durante il lavaggio dei pezzi la cappa avvolgerà quasi totalmente la vasca lasciando solo lo spazio per il passaggio delle mani ed il consumo giornaliero del prodotto di lavaggio sarà di circa 0,5 kg per un consumo annuo di circa 150 kg; il consumo orario massimo non supererà i 200 g/ora in caso di lavorazioni su pezzi di maggiori dimensioni;
- vengono confermati i consumi medi giornalieri dei prodotti vernicianti e solventi, l'emissione totale annua e diffusa di COV;
- nel reparto carpenteria sarà eliminata l'emissione E63 (banco aspirante saldatura/molatura);
- presso il reparto "traslatori integrali" verrà rimossa la granigliatrice, di cui ad E25 e nella stessa posizione verrà installato il Robot di saldatura proveniente dalla carpenteria (precedentemente connesso ad E2) che genererà l'emissione E25; al posto del robot trasferito verrà installato un nuovo Robot di saldatura Kawasaki, che verrà collegato ad E2; la portata di E2 non subirà variazioni, in quanto il nuovo robot necessita della stessa aria di aspirazione fumi e presenta le stesse caratteristiche di quello che genererà E25, tra le quali, come tutti i robot di saldatura, un piccolo banco di servizio per eventuali operazioni manuali di sistemazione dei particolari lavorati dal robot, saltuarie e di brevissima durata; l'emissione E2 non subirà, quindi, modifiche qualitative;
- viene dichiarato che non sono presenti medi impianti termici secondo l'art. 273 bis del D.Lgs. 152/06;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Considerato inoltre che, relativamente ai titoli ambientali "autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/06" e "comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95", già ricompresi nella Determinazione n. 2418 del 21/05/2019, è stato dichiarato che trattasi di *proseguimento senza modifiche*;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 107149 del 8.07.2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 143695 del 17.09.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 123620 del 8.07.2021 (prot. Arpae n. 107249 del 8.07.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, richiamando la necessità a) in considerazione della presenza di torri evaporative, di ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi", e b) di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la postazione di saldatura deve garantire una velocità di cattura di 0,5 m/sec;
- l'apertura frontale della cappa aspirante fissa sia dotata di bandelle sovrapposte in materiale plastico pesante che avvolgono il più possibile la vasca;
- nota prot. n. 7452 del 21.7.2021 (prot. Arpae n. 114425 del 21.07.2021) - Comune di Podenzano: parere favorevole per le emissioni in atmosfera;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta BOLZONI S.P.A. (C. FISC. 00113720338), con sede legale in Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, per l'attività di "costruzione di attrezzature per carrelli elevatori, piattaforme idrauliche e forche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via I Maggio n. 103 Loc. I Casoni, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 MOLATURA

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 SALDATURA

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CABINA FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m

Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 BIS – PULTRICE A VAPORE ALIMENTATA A GASOLIO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	4 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 VERNICIATURA

Portata massima	25000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO FORNO STATICO

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 M
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 FORNO STATICO ESSICAZIONE VERNICE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 GENERATORE TERMICO FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 GENERATORE TERMICO

Portata massima	800 Nm ³ /h
-----------------	------------------------

Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 FORNO ESSICAZIONE COTTURA VERNICE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 GENERATORE TERMICO FORNO ESSICAZIONE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E14 FUMI ROBOT SALDATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 ROBOT SALDATURA KAWASAKI 3

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 ROBOT SALDATURA CLOOS KAWASAKI 4

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 BARRIERA D'ARIA INGRESSO FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 BARRIERA D'ARIA USCITA TUNNEL ASCIUGATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E24 N. 2 ROBOT SALDATURA (CLOOS2 E PANASONIC)

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 SALDATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 MACCHINA LAVATRICE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 SALDATURA

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E29 GENERATORE TERMICO FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	600 Nm ³ /h
-----------------	------------------------

Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E30 GENERATORE TERMICO TUNNEL ASCIUGATURA

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E32 PRIMA CABINA VERNICIATURA TRASLATORI INTEGRALI

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E34 SECONDA CABINA VERNICIATURA TRASLATORI INTEGRALI

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E35 GENERATORE TERMICO SECONDA CABINA VERNICIATURA TRASLATORI INTEGRALI

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E38 GENERATORE TERMICO FORNO LINEA TRASLATORI INTEGRALI

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E39 CABINA FOSFOSGRASSAGGIO LINEA ATTREZZ/PIATTAFORME

Portata massima	44000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E39 BIS – PULITRICE A VAPORE ALIMENTATA A GASOLIO

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	4 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E40 CABINA VERNICIATURA LINEA ATTREZZ./PIATTAFORME

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E41 GENERATORE TERMICO CABINA DI VERNICIATURA LINEA ATTREZZ./PIATTAFORME

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E42 FORNO DI ESSICCAZIONE LINEA ATTREZZATURE/PIATTAFORME

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E43 GENERATORE TERMICO FORNO LINEA ATTREZZ./PIATTAFORME

Portata massima	800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E44 SALDATURA ROBOT (KAWASAKI 1 E 2)

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E45 OSSITAGLIO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E46 CAPP A USCITA FORNO TEMPRA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	2 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	14 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E47 FORNO TRATTAMENTO

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E48 CAPP A ENTRATA FORNO TEMPRA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	2 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	14 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E49 CAPP A TEMPRA

Portata massima	9300 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
COV (espressi come Ctot)	30 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E50 CAPP A ENTRATA FORNO DI RINVENIMENTO

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	2 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	14 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E51 FORNO RINVENIMENTO

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E52 FORNO RINVENIMENTO

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	10	m
Durata massima annua	250	g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E53 CAPPA USCITA FORNO DI RINVENIMENTO

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	10	m
Durata massima annua	250	g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	2	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140	mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	14	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E54 RAFFREDDAMENTO PEZZI

Portata massima	100000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	10	m
Durata annua	250	g/anno

EMISSIONE N. E55 SALDATURA

Portata massima	13000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	10	m
Durata massima annua	250	g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E56 SALDATURA

Portata massima	13000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	10	m
Durata massima annua	250	g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E57 GRANIGLIATURA

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	10	m
Durata massima annua	250	g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E58 CABINA VERNICIATURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	10	m
Durata massima annua	250	g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
COV (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E60 FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g

Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: COV (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E61 GENERATORE TERMICO FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	11 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E62 TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO

Durata massima giornaliera	24 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	250 g/anno

EMISSIONE N. E64 MOLATURA/SALDATURA REP PROTOTIPI

Portata massima	2200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9,5 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: <u>Fase di saldatura</u> polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

<u>Fase di molatura</u> polveri	10 mg/Nm ³
------------------------------------	-----------------------

EMISSIONE N. E65 POSTAZIONE LAVAGGIO REP PROTOTIPI

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Altezza minima	9,5 m
Durata massima annua	250 g/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: COV (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

- in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da una stessa emissione, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse. In particolare, la postazione di saldatura generante E64 deve garantire una velocità di cattura di 0,5 m/sec e l'apertura frontale della cappa aspirante fissa generante E65 deve essere dotata di bandelle sovrapposte in materiale plastico pesante che avvolgono il più possibile la vasca;
- i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- le quote di sbocco dei camini di emissione devono, comunque, essere posizionate ad un'altezza di almeno un metro superiore al colmo del tetto dell'edificio ospitante lo stabilimento e di quello degli edifici circostanti posti in un raggio di 10 metri dalle emissioni stesse e a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta degli edifici situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - All. 1 DM 25.8.2000 o celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;

- UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - campionamento isocinetico con ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2) o campionamento isocinetico con NIOSH 7908 o campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua e analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110 per la determinazione dei **fosfati**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte V D.Lgs. 152/06;
- i) presso la sede dello stabilimento deve essere conservata un'analisi annuale del combustibile gasolio utilizzato;
- j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per **E5, E8, E10, E13, E29, E30, E35, E38, E41, E43 ed E61**, il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo impiegato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- l) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per gli impianti alimentati a gasolio generanti le emissioni denominate **E3 bis ed E39 bis**, il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni se gli impianti termici funzionano correttamente;
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- n) le ore di funzionamento delle emissioni **E3 bis ed E39 bis** devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- o) i prodotti vernicianti a base solvente possono essere utilizzati solamente negli impianti generanti le emissioni E4, E6, E11 ed E12;
- p) l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del polveri;
- q) l'attività di appassimento ed essiccazione deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- r) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- s) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in peso o prodotti all'acqua con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- t) **fino alla data di messa in esercizio delle modifiche da apportare agli impianti generanti le emissioni E4, E6, E11 ed E12, in base a quanto già autorizzato con D.D. 2075 del 4.11.2015:**
1. non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti a base acquosa (comprensivo del prodotto di lavaggio attrezzature e dello sgrassante) pari a 520 kg/giorno e a base solvente pari a 30 kg/giorno, per un'emissione annua di COV pari a 8030 kg derivanti da prodotti a base acquosa e 4500 kg derivanti da prodotti a base solvente. Il consumo medio giornaliero (così come l'emissione annua di COV) va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto v);
 2. il limite di emissione diffusa è pari al 25% dell'input annuo di COV;
- u) **a far data dalla messa in esercizio delle modifiche progettate per gli impianti generanti le emissioni E4, E6, E11 ed E12:**

1. non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti a base acquosa (comprensivo del prodotto di lavaggio attrezzature e dello sgrassante) pari a 520 kg/giorno e a base solvente pari a 120 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero (così come l'emissione annua di COV) va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto v);
2. devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite di emissione annua totale di COV (al netto dei COV contenuti nei rifiuti): 16.000 kg/anno; nel caso l'input di COV risultasse inferiore ai 15.000 kg/anno il limite di emissione totale sarà pari a 12.530 kg/anno (valore già autorizzato con D.D. 2075 del 4.11.2015);
 - limite di emissione diffusa: 20% dell'input di solvente; nel caso l'input di COV risultasse inferiore ai 15.000 kg/anno il limite di emissione diffusa sarà pari al 25% dell'input stesso (valore già autorizzato con D.D. 2075 del 4.11.2015);
- v) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura/essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati, sempre con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- w) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- x) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune di Podenzano:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, per quanto riguarda i rifiuti, dovranno essere mantenute distinte le "pitture e vernici esauste (CER 080111)" e gli "altri solventi di scarto (CER 140603)" a seconda del tipo di vernice (acqua o solvente) e comprensivi di un'analisi annuale del rispettivo contenuto di COV;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- y) **nell'anno successivo alla messa a regime di E4, E6, E11 ed E12** dovranno essere effettuati campionamenti in ambiente di lavoro finalizzati alla quantificazione dell'eventuale emissione diffusa di COV nell'ambiente stesso. Tali indagini dovranno essere svolte in concomitanza con i campionamenti prescritti per le emissioni in atmosfera convogliate e il relativo esito dovrà essere prodotto anche all'AUSL di Piacenza contestualmente al piano gestione solventi relativo all'anno in cui sono effettuati i controlli;
- z) contestualmente ai controlli di cui al punto precedente dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio dei COV in immissione nei punti e con le modalità da definirsi preventivamente con il S.T. di Arpae di Piacenza e l'AUSL di Piacenza; il relativo esito dovrà essere prodotto, anche all'AUSL di Piacenza, contestualmente al piano gestione solventi relativo all'anno in cui sono effettuati i controlli;
- aa) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati sostanzialmente (E4, E6, E11, E12, E25, E64, E65) non può superare un mese;
- ab) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati sostanzialmente (E4, E6, E11, E12, E25, E64, E65) ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- ac) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- ad) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:

- ad almeno tre monitoraggi di E4, E6, E11, E12, E25, E64 ed E65 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi (per E64 un campionamento dovrà essere svolto durante le operazioni di molatura);
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) lo scarico deve rispettare i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
 - c) i limiti di emissione di cui sopra non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura: qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE di Piacenza, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto alla documentazione prodotta per l'ottenimento dell'AUA;
4. **di fare salvo che:**
- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
 - resta fermo quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
 - i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
6. **di dare atto che:**
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.